



Città di Cuneo

Ufficio Sport

**REGOLAMENTO DI USO E GESTIONE
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI**

INDICE

- ◆ **TITOLO I°** **PREMESSE E NORME DI CARATTERE GENERALE**
 - ART. 1 — PREMESSA
 - ART. 2 — CLASSIFICAZIONE IMPIANTI
 - ART. 3 — MODALITA' DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI

- ◆ **TITOLO II°** **MODALITA' DI GESTIONE DI IMPIANTI A RILEVANZA IMPRENDITORIALE**
 - ART. 4 — L'APPALTO A TERZI
 - ART. 5 — LA SOCIETA' PARTECIPATA

- ◆ **TITOLO III°** **MODALITÀ DI GESTIONE DI IMPIANTI SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE**
 - ART. 6 — LA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE
 - ART. 7 — MODALITA' DELLA CONCESSIONE

- ◆ **TITOLO IV°** **LA GESTIONE DIRETTA DI IMPIANTI A/SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE**
 - ART. 8 — ASSEGNAZIONE D'USO TEMPORANEO
 - ART. 9 — TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE PER L'ASSEGNAZIONE
 - ART. 10 — PROGRAMMAZIONE DELL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI
 - ART. 11 — CRITERI DI ASSEGNAZIONE
 - ART. 12 — NORME GENERALI DEL SISTEMA TARIFFARIO
 - ART. 13 — MODALITA' DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI
 - ART. 14 — CONTROLLO
 - ART. 15 — ATTREZZATURE
 - ART. 16 — ACCESSO DEL PUBBLICO
 - ART. 17 — PUBBLICITA'
 - ART. 18 — DIVIETI
 - ART. 19 — ALTRI OBBLIGHI DELL'ASSEGnatARIO
 - ART. 20 — OSSERVANZA DI NORME
 - ART. 21 — SALVAGUARDIA DEL COMUNE – REVOCA ASSEGNAZIONE
 - ART. 22 — OBBLIGHI DEGLI UTILIZZATORI – RESPONSABILITA'
 - ART. 23 — DANNI
 - ART. 24 — SANZIONI
 - ART. 25 — RECLAMI
 - ART. 26 — NORME FINALI

TITOLO I°

PREMESSE E NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 — PREMESSA

Gli impianti sportivi del Comune di Cuneo e le attrezzature in essi esistenti sono parte integrante del patrimonio dell'amministrazione comunale e sono destinati ad uso pubblico ai fini sportivi - amatoriali, di base, agonistici e di vertice - ovvero, qualora compatibili, al fine di altre attività di promozione sociale, culturale, educativa, ricreativa.

Ai medesimi fini il Comune destina gli impianti di non sua esclusiva proprietà che terzi soggetti avessero ad attribuire in gestione al Comune stesso.

L'utilizzo degli impianti sportivi facenti parte delle scuole pubbliche è regolato in conformità all'articolo 96 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n.297, agli indirizzi del Consiglio Scolastico Provinciale e al presente Regolamento.

Il Comune di Cuneo promuove, coordina e disciplina l'utilizzo degli impianti di cui al precedente articolo e adotta i provvedimenti necessari per il loro armonico impiego, nell'ambito delle vigenti disposizioni di Legge e degli obiettivi definiti dall'amministrazione comunale.

Art. 2 — CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI

Gli impianti sportivi comunali vengono classificati da parte della Giunta Comunale attraverso la ricognizione dell'esistente all'atto di determinazione delle entità tariffarie, in:

- **GRANDI IMPIANTI:** impianti sportivi o loro complessi di interesse primario per tipologia, dimensioni, destinazione, strutture, tecnologie normalmente rivestenti caratteristiche di rilevanza imprenditoriale e di servizio operativo di ampio richiamo e contenuto differenziabili nelle tariffe in relazione ai relativi costi o presupposti di esercizio.
- **ALTRI IMPIANTI:** impianti sportivi – anche inseriti in contesti contraddistinti da pluralità o polivalenze di attrezzature – con limitate o nulle possibilità di accesso per spettatori e, di norma, senza rilevanza imprenditoriale, sottoclassificabili ai fini dell'assegnazione, e della determinazione tariffaria in più fasce in relazione a caratteristiche, dimensioni, infrastrutture.
- **PLAY GROUND:** aree attrezzate all'aperto destinate al libero e non diversamente regolato uso pubblico.

Gli impianti che entreranno in futuro nella disponibilità del Comune o che avranno a subire modificazioni rilevanti saranno inseriti d'ufficio nelle categorie e nelle sottoclassificazioni corrispondenti in relazione alla loro tipologia e alle caratteristiche tecniche ovvero formeranno oggetto di ulteriori ricognizioni da parte della Giunta Comunale.

Art. 3 — MODALITA' DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI

Le tipologie della gestione utilizzate dal Comune di Cuneo saranno le seguenti:

- a) appalto a terzi ovvero a mezzo di società per azioni partecipata di norma per gli impianti a rilevanza imprenditoriale;
- b) concessione in uso e gestione, di norma per impianti senza rilevanza imprenditoriale;
- c) gestione diretta.

Nella forma della gestione diretta potranno, all'occorrenza, essere attivati rapporti per la esecuzione delle prestazioni di servizio necessarie.

La Civica Amministrazione valuta e determina la forma e le modalità di gestione degli impianti in ordine a economicità, convenienza, ricaduta territoriale e l'opportunità di attivare, in ossequio ai principi di legge, differenti forme di collaborazione atte a valorizzare l'apporto dell'associazionismo sportivo locale.

TITOLO II°

MODALITA' DI GESTIONE DI IMPIANTI A RILEVANZA IMPRENDITORIALE

Art. 4 — L'APPALTO A TERZI

La Civica Amministrazione ha la facoltà di esternalizzare la gestione di impianti sportivi di sua proprietà affidandone la gestione a terzi attraverso gara nelle forme previste dalla legislazione vigente.

In tal caso il capitolato d'appalto, oltre a prevedere le norme di rapporto tra il Comune e l'appaltatore, conterrà, nei termini di cui al presente regolamento, fatta salva la peculiarità dell'impianto, indicazioni circa:

- a) modalità di utilizzo e di concessione in uso temporanea a terzi;
- b) indirizzi di tariffazione;
- c) riserva di utilizzo da parte del Comune
- d) ogni altra indicazione di cautela opportuna alla salvaguardia dell'uso pubblico dell'impianto.

Art. 5 — LA SOCIETA' PARTECIPATA

Gli impianti sportivi a rilevanza imprenditoriale possono essere gestiti mediante la costituzione di società partecipata dal Comune a sensi dell'art. 113, comma 1°, lettera e) o lettera f) del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL., approvato dal D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Le modalità, gli aspetti economici, gli equilibri gestionali vengono contemplati nello Statuto e nel Regolamento societari, la cui approvazione appartiene alla competenza del Consiglio Comunale.

TITOLO III° -

MODALITA' DI GESTIONE DI IMPIANTI SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE

Art. 6 — LA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE

La Civica Amministrazione ha la facoltà di concedere in uso e gestione annuale o pluriennale impianti sportivi di sua proprietà privi di rilevanza imprenditoriale, attraverso una convenzione da approvarsi a cura della Giunta Comunale nei seguenti indirizzi:

- uniformità di trattamento e di durata calibrabile per impianto sportivo,
- precedenza del concessionario nell'uso dell'impianto,
- riserva di spazi assegnabili dal Comune con concessione d'uso temporanea,
- disciplina dei servizi di sorveglianza, pulizia e manutenzione ordinaria a carico del concessionario,
- applicazione, ove previsto, dei piani di sicurezza,
- suddivisione degli oneri gestionali dell'impianto tra il Comune e il Concessionario,
- possibilità del concessionario di effettuare assegnazioni temporanee di impianti accessori con riscossione di una tariffa concordata

Art. 7 — MODALITA' DELLA CONCESSIONE

La gestione di impianti senza rilevanza imprenditoriale può essere concessa a Federazioni sportive, Enti di promozione sportiva, Enti non commerciali e Associazioni sportive senza fini di lucro, che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrano capacità operativa adeguata alle attività da realizzare.

La Giunta Comunale affida in concessione in uso e gestione l'impianto a soggetti di cui al comma precedente, privilegiando garanzie di gestione in termini di efficacia, di efficienza, di affidabilità, di economicità; a parità di requisiti, privilegia le associazioni sportive secondo un principio di equilibrata e plurale distribuzione territoriale.

TITOLO IV LA GESTIONE DIRETTA DI IMPIANTI A/SENZA RILEVANZA IMPENDITORIALE

Art.8 — ASSEGNAZIONE D'USO TEMPORANEO

L'utilizzo degli impianti avverrà mediante apposite assegnazioni d'uso temporanea, rilasciata dal Comune ovvero dal concessionario dell'uso e gestione o dall'appaltatore/società partecipata, qualora consentito dalle relative convenzioni nelle seguenti forme:

- stagionale: attività che abbracciano, di norma, con più di un appuntamento mensile, un intero anno sportivo, ovvero una stagione artistica o culturale,
- periodica: attività di norma ricorrente nell'arco annuale
- saltuaria: attività sporadica normalmente esaurita in limitate occasioni.

Assegnazioni in uso temporanee potranno essere previste a carico del Comune anche nel caso di impianti per la cui gestione sia stata prescelta la tipologia di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 3.

L'assegnatario dell'uso temporaneo dell'impianto è sottoposto alle norme ed agli obblighi di cui agli articoli 13 e seguenti e al pagamento della tariffa prevista dalla Civica Amministrazione.

Art.9 — TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE PER L'ASSEGNAZIONE

La assegnazione d'uso temporaneo degli impianti oggetto del presente regolamento è subordinata alla presentazione di specifica domanda, sottoscritta dal responsabile dello svolgimento dell'attività, inoltrata al competente ufficio entro i seguenti termini:

- **ASSEGNAZIONE STAGIONALE**: entro il 31 luglio di ogni anno;
- **ASSEGNAZIONE PERIODICA**: non oltre 60 giorni e non prima di 120 giorni dalla data di inizio dell'attività;
- **ASSEGNAZIONE SALTUARIA**: almeno 5 giorni prima e non anteriormente a 60 giorni dall'inizio dell'attività. Per grandi eventi almeno 30 giorni prima e non anteriormente a 90 giorni dall'inizio della manifestazione.

Art.10 — PROGRAMMAZIONE DELL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI

Le domande vengono istruite dall'ufficio sport comunale competente in materia che provvede a redigere il programma di utilizzo degli impianti.

In caso di mancata assegnazione dell'impianto deve essere comunque data tempestiva comunicazione agli interessati.

In via eccezionale e compatibilmente con la disponibilità delle strutture potranno essere accolte domande di assegnazione pervenute al di fuori dei termini di cui all'articolo 9.

La assegnazione d'uso temporanea di competenza comunale è disposta con provvedimento del dirigente del settore interessato, nel rispetto del presente regolamento e della normativa vigente. Possono essere disposte assegnazioni d'uso di tipo stagionale o periodico nelle more di completa redazione del programma per l'uso degli impianti.

L'assegnazione da parte del dirigente non viene disposta nel caso di crediti vantati dal Comune nei confronti del richiedente.

ART. 11 — CRITERI DI ASSEGNAZIONE

Il Comune, nel caso di più istanze concomitanti, valuterà ogni possibile forma di mediazione del rapporto con i richiedenti mirando ad armonizzare, nell'ottica di un miglior utilizzo globale della impiantistica, le richieste stesse.

Al verificarsi della impossibilità di mediazione, l'assegnazione dell'impianto verrà effettuata con riferimento alle sottospecificate tipologie dell'attività per la quale essa è richiesta nel rispetto degli ordini di priorità oltre schematizzati:

- **TIPOLOGIA "A"** attività di particolare rilevanza:
 1. iniziative e manifestazioni organizzate dal Comune, ovvero per le quali la Giunta Comunale riconosca il valore di immagine per la città;
 2. attività rivolta a disabili, invalidi civili o del lavoro, anziani e a categorie equiparate, svolta da
 - a) Enti o gruppi aventi sede in Cuneo;
 - b) Enti o gruppi non aventi sede in Cuneo
 3. attività della protezione civile e del soccorso in genere se sostanziate in esercitazione o in dimostrazione.
 4. attività o manifestazioni rivestenti importanza sul piano sociale, politico, culturale, religioso.
- **TIPOLOGIA "B"** attività sportive e motorie:
 5. attività agonistica organizzata da Federazioni del CONI, in campionati di livello
 - a) nazionale,
 - b) regionale,
 - c) provinciale,
 - d) locale;
 6. attività agonistica organizzata da Enti di promozione sportiva, in campionati di livello
 - a) nazionale,
 - b) regionale,
 - c) provinciale,
 - d) locale;
 7. attività sportiva di allenamento o di avviamento allo sport di società del CONI o di Enti di promozione sportiva di sodalizi/scuole che svolgono:
 - a) attività dei settori semiprofessionistico e professionistico
 - b) attività del settore scolastico,
 - c) attività del settore giovanile;
 8. attività sportiva e motoria di società/sodalizi anche se non partecipanti a campionati;

Le tipologie di cui sopra costituiranno ordine di priorità secondo il seguente schema:

TIPOLOGIA DELL'IMPIANTO	TIPOLOGIA DELLA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEA		
	STAGIONALE	PERIODICA	SALTUARIA
GRANDI IMPIANTI	1, 5a, 6a, 7a, 5b, 5c, 5d, 6b, 6c, 6d, 7b, 7c, 3, 2a, 2b, 8.	1, 3, 4, 7a, 2a, 7b, 7c, 2b, 8.	1, 5a, 6a, 3, 4, 7a, 2a, 5b, 5c, 5d, 6b, 6c, 6d, 7b, 7c, 2b, 8.
ALTRI IMPIANTI	1, 2a, 5a, 5b, 5c, 5d, 6a, 6b, 6c, 6d, 7b, 7c, 7a, 3, 8, 2b.	1, 2a, 3, 5a, 5b, 5c, 5d, 6a, 6b, 6c, 6d, 7b, 7c, 7a, 8, 2b, 4.	1, 2a, 3, 5a, 5b, 5c, 5d, 6a, 6b, 6c, 6d, 7b, 7c, 7a, 8, 4, 2b.

Nei limiti delle possibilità di mediazione contemplate al 1° comma, la priorità sarà accordata nell'ordine alle assegnazioni di carattere stagionale, periodico e saltuario.

A parità di caratteristiche prevalgono, nell'ordine:

- a) sede in Cuneo dell'utilizzatore,
- b) attività sportive perfettamente compatibili con la destinazione dell'impianto,
- c) regolarità di precedenti pagamenti nei termini indicati dall'Amministrazione,
- d) assenza di contestazioni elevate da parte del Comune,
- e) ordine cronologico di accettazione della domanda al protocollo.

Priorità differenti possono essere enunciate dalla Civica Amministrazione per impianti che, per loro caratteristica, siano soggetti a differenti normative.

ART. 12 — NORME GENERALI DEL SISTEMA TARIFFARIO

Tutti gli impianti sportivi comunali vengono assegnati previo il pagamento della tariffa determinata dall'amministrazione comunale.

La Giunta Comunale determina la tariffa oraria per l'uso temporaneo degli impianti sportivi comunali attenendosi alla valutazione dell'incidenza a bilancio dei relativi costi gestionali, con possibilità di articolare la medesima tenendo conto di tutti o parte dei seguenti elementi:

- tipologia dell'impianto,
- età della utenza,
- tipologia della attività,
- fascia oraria di utilizzo,
- altri elementi coordinati ai predetti,
- altri elementi dettati da nuove esigenze.

Il pagamento della tariffa per la assegnazione degli impianti deve essere effettuato anticipatamente e comunque non oltre il penultimo giorno lavorativo precedente l'attività.

Qualora la concessione richiesta abbia carattere stagionale, il pagamento della relativa tariffa può essere frazionato in quote, previo accordo con il competente ufficio comunale. In tal caso la riscossione avviene mediante pagamento di un importo annuale rapportato alle ore di utilizzo richieste, frazionabile in tre rate come segue:

1^a rata: entro il penultimo giorno lavorativo per un importo almeno pari ad un mese di utilizzo,

2^a rata: entro il 30 novembre a saldo della differenza effettivamente dovuta sino a tale data con l'aggiunta di un ulteriore importo almeno pari ad un mese di utilizzo,

3^a rata: entro il 30 giugno a saldo della differenza effettivamente dovuta per l'intera stagione.

L'assegnatario deve consegnare copia dell'avvenuto pagamento all'ufficio comunale competente.

Il mancato pagamento della tariffa entro i termini indicati ovvero l'omessa presentazione all'ufficio comunale competente della ricevuta di versamento, comporta il diniego o la revoca della assegnazione.

La Giunta Comunale definisce altresì modalità generali cui attenersi per eventuali assegnazioni gratuite e per le eventualità di mancato utilizzo degli impianti a fronte di tariffe già riscosse.

Art.13 — MODALITA' DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI

a) Gli utenti sono tenuti ad osservare la massima correttezza nell'uso delle strutture sportive, delle attrezzature e dei servizi; a indossare tenute e calzature eventualmente prescritte per ciascuna disciplina sportiva, purché compatibile con la destinazione d'uso dell'impianto; a non espletare attività diverse da quelle per cui è stata accordata la concessione.

b) Possono accedere agli impianti ed ai servizi annessi solo gli utenti che abbiano avuto l'autorizzazione che dovrà essere sempre custodita dal referente del gruppo sportivo durante lo svolgimento dell'attività.

Per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, l'ingresso e la permanenza nell'impianto è consentito se accompagnati da un insegnante della scuola, appositamente incaricato dal dirigente scolastico.

- c) L'ingresso agli spogliatoi e ai campi da gioco per gli allenamenti e le competizioni è limitato alle persone espressamente autorizzate dai competenti regolamenti federali, qualora esistenti, ovvero ai soggetti impegnati nell'attività per cui è stata rilasciata la concessione.
- d) L'uso degli impianti, sia per le manifestazioni sportive sia per quelle extrasportive compatibili, è concesso secondo la agibilità accertata e riconosciuta dagli organi di vigilanza.
- e) Fa carico all'assegnatario ogni e qualsiasi autorizzazione o adempimento in ordine alla attività prevista, - quali licenze, presenza di personale medico/paramedico, forza dell'ordine, del soccorso, personale di biglietteria, di accoglienza pubblico, - nonché ogni e qualsiasi forma di controllo del regolare espletamento dell'attività e di conformità alle prescrizioni imposte nelle autorizzazioni.

Il Comune è sollevato da ogni qualsiasi responsabilità conseguente al difforme accesso di pubblico, a fatti imputabili a qualsiasi presenza di spettatori e, comunque, ad ogni irregolarità o non conformità dello svolgimento dell'attività.

Il titolare della assegnazione risponde altresì di eventuali inadempienze ovvero di danni da rifondersi al Comune anche qualora prodotti da squadre ospitate per la effettuazione di attività o dal relativo pubblico.

Art.14 — CONTROLLO

Il Comune ha piena facoltà di controllare le modalità d'uso degli impianti a mezzo dei propri funzionari. Le verifiche e i controlli possono essere effettuati liberamente e senza preavviso alcuno, in ogni tempo e luogo, prima, durante e dopo lo svolgimento delle attività sportive e manifestazioni extrasportive.

La Civica Amministrazione - ovvero il concessionario o l'appaltatore della gestione - si riserva il diritto di inibire l'accesso agli impianti o di allontanare dai medesimi, anche tramite propri funzionari, chiunque tenga un contegno scorretto o turbi in qualsiasi modo l'ordine e il buon funzionamento dell'impianto stesso.

Art.15 — ATTREZZATURE

Il personale comunale addetto agli impianti ovvero chi fosse incaricato dal Comune di prestazione di servizi negli impianti stessi non fornisce né noleggia dietro pagamento di corrispettivo agli utenti attrezzature, indumenti e quant'altro possa occorrere per lo svolgimento delle attività per le quali è stata rilasciata l'autorizzazione, salvo casi singolarmente disciplinati in relazione alla tipicità della struttura sportiva.

Tutti gli attrezzi, palloni, indumenti ed altro materiale necessario all'attività sportiva praticata dagli utenti, di proprietà degli stessi o delle società assegnatarie, non possono essere depositati nei locali dei singoli impianti, salvo espressa autorizzazione e senza ulteriore responsabilità a carico del gestore, dell'appaltatore o della scuola.

Art.16 — ACCESSO DEL PUBBLICO

L'accesso del pubblico alle strutture allo stesso destinate è consentito esclusivamente ove la competente commissione abbia provveduto, qualora dovuto, al rilascio dell'attestazione di agibilità.

Fa carico all'assegnatario assicurare che il numero degli spettatori sia conforme ai limiti consentiti .

Art.17 — PUBBLICITA'

Negli impianti sportivi comunali è vietata la pubblicità con qualsiasi mezzo, se non preventivamente autorizzata e su spazi tali da non compromettere l'attività sportiva e appositamente indicati dai competenti uffici comunali.

I cartelloni pubblicitari non dovranno essere installati in zone accessibili al pubblico, dovranno essere di materiale non contundente, non infiammabile e tali da non poter essere divelti e utilizzati come armi proprie

Art.18 — DIVIETI

E' fatto assoluto divieto di introdurre animali di qualsiasi specie all'interno degli impianti sportivi o delle strutture annesse, ad eccezione dei cani guida per non vedenti e di deroghe in caso di manifestazioni specifiche.

E' vietato fumare in tutti gli impianti.

E' vietato trattenersi negli spogliatoi oltre i normali tempi di vestizione e pulizia.

E' vietato accedere ai locali di eventuali scuole adiacenti all'impianto.

E' vietato introdurre e usare attrezzi o eseguire esercizi o attività che non siano compatibili con la destinazione d'uso dell'impianto, o possano causare danni alle sue infrastrutture.

E' vietato abbandonare, nei locali degli impianti, attrezzature, indumenti e oggetti personali, né altro tipo di materiale. Al termine degli allenamenti, manifestazioni sportive ed extrasportive, gli utenti hanno l'obbligo di lasciare liberi gli impianti, i servizi, gli spogliatoi e ogni altro spazio di pertinenza dalle proprie cose.

Art.19 — ALTRI OBBLIGHI DELL'ASSEGNATARIO

Qualora l'impianto sia gestito direttamente dal Comune, l'assegnatario d'uso temporaneo è responsabile e obbligato a:

- a) sorveglianza e custodia degli impianti nel corso del loro utilizzo e chiusura dello stesso a fine dell'attività;
- b) pulizia dell'impianto e degli altri locali utilizzati;
- c) riordino delle attrezzature impiegate;
- d) sanificazione delle attrezzature medesime.

Nel caso in cui l'impianto sia gestito da terzi in concessione o appalto/società partecipata o siano attivati rapporti per l'esecuzione di prestazioni di servizio, il concessionario d'uso temporaneo potrà essere esonerato dalla responsabilità di cui alle lettere a) e b) limitatamente alle prestazioni esternalizzate.

Art.20 – OSSERVANZA DI NORME

E' fatto obbligo all'assegnatario di osservare e far osservare, costantemente, tutte le leggi, i regolamenti, le ordinanze, emanate ed emanande che abbiano attinenza con l'utilizzo di impianti pubblici.

Ulteriori norme comportamentali e protocolli d'uso più specifici possono essere dettati, in sintonia con il presente regolamento, per la singolarità di taluni impianti.

Art.21 — SALVAGUARDIA DEL COMUNE — REVOCA ASSEGNAZIONE

L'Amministrazione Comunale e gli addetti agli impianti sportivi non rispondono di eventuali ammanchi o furti che dovessero essere lamentati dagli utenti.

Il Comune è inoltre sollevato dalle responsabilità di cui all'art. 13, lettera e) e commi successivi.

La Civica Amministrazione si riserva la facoltà di revocare le assegnazioni, sospenderle o modificarne i termini di assegnazione, nel caso in cui ciò si rendesse necessario per consentire lo svolgimento di particolari manifestazioni, per ragioni di carattere contingente, tecnico o di sicurezza pubblica.

ART. 22 — OBBLIGHI DEGLI UTILIZZATORI - RESPONSABILITA'

L'assegnatario o i concessionari a qualsiasi titolo sono garanti della applicazione integrale del presente regolamento.

L'assegnatario d'uso temporaneo sarà sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso la amministrazione comunale e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle attrezzature ed alle persone, siano o meno addette al servizio, in dipendenza della concessione dell'impianto, sollevando conseguentemente il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità diretta o indiretta.

Art.23 — DANNI

Gli utilizzatori sono direttamente responsabili di ogni danno che possa essere arrecato alle attrezzature ed ai servizi degli impianti sportivi, anche qualora commessi da atleti e persone ospitate negli impianti loro concessi.

L'ufficio comunale preposto ha l'obbligo di richiedere la rifusione dei danni arrecati direttamente o dal pubblico eventualmente presente alle manifestazioni dagli stessi organizzate.

L'assegnazione d'uso temporaneo può essere revocata sino al risarcimento dei danni causati.

Nei casi di recidiva o di particolare gravità, la civica amministrazione non potrà dar corso a nuove concessioni in capo ai gruppi o sodalizi interessati per almeno 12 mesi successivi alla data in cui si sono verificati gli eventi contestati.

Art.24 — SANZIONI

L'eventuale infrazione a una delle disposizioni contenute nel presente regolamento sarà sanzionata, ferma restandone la responsabilità civile o penale a carico di concessionario dell'uso, mediante applicazione di una penalità da determinarsi tra l'importo minimo di € 300,00 e l'importo massimo di € 5.000,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

In caso di recidiva – che si verifichi nella stessa stagione sportiva o nello stesso anno solare – i minimi sono raddoppiati.

L'ufficio comunale, accertata la negligenza da parte dell'assegnatario nell'osservanza degli obblighi contenuti nell'atto di assegnazione e nel presente regolamento, potrà disporre l'immediata revoca della assegnazione, fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni.

L'abbandono della penalità è consentito solo nel caso in cui l'assegnatario dimostri che l'infrazione è stata commessa per cause di forza maggiore.

Nel caso la violazione consista nell'utilizzo di un impianto senza che sia stata preventivamente rilasciata la prescritta autorizzazione, ovvero al di fuori dell'orario previsto nella stessa autorizzazione, l'ammontare minimo della sanzione viene elevato da tre a dieci volte l'ammontare della tariffa applicabile, senza pregiudizio per altre e più gravi sanzioni previste da particolari disposizioni di legge.

Art.25 — RECLAMI

Gli utenti cui il Comune abbia rilasciato una assegnazione per uso temporaneo dovranno indirizzare ogni eventuale reclamo direttamente ed esclusivamente al competente servizio comunale.

Gli utenti sono sempre tenuti a segnalare per iscritto al comune atti, fatti e inconvenienti pregiudizievoli dei propri interessi, di quelli del Comune e della sicurezza, accaduti negli impianti prima, durante e dopo lo svolgimento dell'attività.

Art.26 — NORME FINALI

Le norme contenute nel presente regolamento si intendono inserite immediatamente in tutte le assegnazioni in corso a far data dall'entrata in vigore del regolamento medesimo.

Il concessionario non può in alcun modo invocare l'ignoranza delle norme dettate con il presente regolamento o di quelle disposte nell'atto di assegnazione.